



CITTA' DI SOLOFRA

Provincia di Avellino

Prot. n° 5756 del 2 maggio 2020

IL SINDACO

Visto il DPCM 26 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 42 del 2 maggio 2020;

COMUNICA

DISPOSIZIONI VALIDE DAL 04 AL 17 MAGGIO 2020

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO

Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (*fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie*), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 alla citata Ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n. 90 del 25 aprile 2020.

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE CON CONSEGNA DA ASPORTO

È altresì consentita, da parte dei medesimi esercizi di cui al punto precedente, la vendita con asporto, con divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi e nel tassativo rispetto delle seguenti, ulteriori misure:

MV

- 1) che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o on line;*
- 2) che il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all'ingresso dell'esercizio commerciale e con addetto dedicato;*
- 3) che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l'adeguato distanziamento sociale, di almeno un metro, tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio;*
- 4) che sia assicurato l'utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l'utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale.*

Gli esercizi che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all'utenza in auto possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure sopra indicate ai numeri 3) 4) e assicurando un sistema di prenotazione da remoto.

SANZIONI

Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio, comporta, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n° 19/2020, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 3.000, nonché, per i casi previsti, di quella accessoria della chiusura dell'esercizio dell'attività, da 5 a 30 giorni.

Dal Palazzo di Città, 2 maggio 2020.



**IL SINDACO
Michele Vignola**